



**AUDIZIONE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE  
CAMERA DEI DEPUTATI - COMMISSIONI VII ED XI  
SEDUTA DELL'11 GENNAIO 2021**

**Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto del Governo n. 230)**

A seguito della lettura dello schema di decreto legislativo n. 230, recante **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo**, si è pervenuti all'approfondimento delle disposizioni in esso contenute rilevando talune criticità e formulando nel contempo le relative proposte di modifica.

Nel condividere pienamente, ad ogni modo, quanto esposto dal Coordinamento degli EPS nel documento redatto, si ritiene opportuno, sulla base della propria esperienza nell'ambito della promozione sportiva, approfondire alcune questioni derivanti dallo schema di decreto in esame.

**TITOLO 1 – DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI**

**Art. 2 – Definizioni**

**Le lettere e) ed f)** contengono rispettivamente la definizione di attività fisica adattata e di attività fisica o attività motoria. Si riscontra e rileva pertanto la mancanza di una definizione specifica di attività sportiva. Nella circostanza, si rammenta che allo stato le discipline sportive, in quanto tali, sono le 385 riconosciute con la delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1569 del 10 maggio 2017.

L'assenza di tale specificazione, salvo l'implicito intendimento del Legislatore in ordine alla concezione di attività sportiva con riferimento alla suddetta delibera, potrebbe determinare non solo l'insorgere di difficoltà interpretative in merito alle asd/ssd destinatarie delle disposizioni del decreto in questione, ma anche di molteplici conteziosi tributari.

Invero, in virtù dell'ammissibilità dell'iscrizione al Registro nazionale unicamente delle asd/ssd, che dichiarano di svolgere le discipline inserite nel suddetto elenco, l'accertamento dello svolgimento di una diversa pratica sportiva, non ricompresa tra le suddette, determinerebbe quindi l'inapplicabilità delle agevolazioni fiscali e previdenziali connesse all'iscrizione proprio nel suddetto registro.



La lettera “s” determina una forte contrazione delle attività degli EPS, relegandole unicamente nella sfera delle attività ‘ricreative’ e ‘formative’. Invero, la mancata previsione delle attività ‘dilettantistiche’ ed “agonistiche” tra quelle riconducibili nella competenza operativa degli Enti di Promozione Sportiva, priverebbe questi ultimi di competenze fondamentali in ordine alle attività di ‘base’ o di ‘avviamento alla pratica sportiva’, così come alle ‘amatoriali’ o ‘dilettantistiche’ che – **ad eccezione di quelle ‘professionistiche’, di ‘vertice’ o di ‘massima prestazione’,** sono considerate di competenza, seppur non esclusiva, degli stessi.

Tale palese esclusione non giustificherebbe l’affiliazione agli EPS delle asd/ssd, ossia soggetti giuridici che svolgono, salvo rari casi, esclusivamente attività dilettantistica.

La lettera “Il” inoltre non indica gli Enti di Promozione Sportiva quali organismi deputati alla gestione dell’attività sportiva giovanile. Tale previsione andrebbe pertanto integrata ed armonizzata con l’art.11 comma 3 del decreto che riconduce invece l’organizzazione di tale tipologia di attività agli Enti di promozione Sportiva.

#### **Art. 5 - Forma giuridica**

Nella formulazione del testo dell’art. 5, al comma 1, si rileva la mancata indicazione delle società cooperative quale forma giuridica assumibile dagli enti sportivi dilettantistici. Allo stato, invero, tale facoltà è concessa solo alla:

- a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;
- b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) Società di cui al libro V, Titolo V del Codice civile.

L’omissione delle cooperative nella suddetta elencazione appare pertanto un refuso avuto riguardo alla espressa previsione delle stesse nell’articolo 90 della Legge 289/2002 che recita:

“Le società e associazioni sportive dilettantistiche (...) possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.”

Si propone pertanto la seguente modifica al testo dell’art. 5 comma 1:

*“Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:*

- a) *Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;*
- b) *Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;*



- c) *Società di cui al libro V, Titolo V del Codice civile;*
- d) *Società cooperative di cui al libro V, Titolo VI del Codice civile.”*

#### **Art. 5 – comma 2**

Il comma 2 dell’art. 5 prevede espressamente che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere la qualifica di ente del terzo settore (ETS) ai sensi del D.lgs 117 del 2017 e di impresa sociale, ai sensi del D.lgs 112 del 2017. In considerazione di quanto sopra l’ultima parte del comma 2 dell’art. 5 prevede che le norme del decreto in esame si applicano in quanto compatibili con i decreti di riforma del terzo settore.

Tale puntualizzazione, di per sè coerente con l’esigenza di coordinare i profili giuridici e tributari degli enti sportivi che assumono anche la qualifica di ETS, abbisogna tuttavia di specifici chiarimenti e precisazioni da inserire opportunamente in più parti del testo al fine di evitare contrasti interpretativi o dubbi applicativi idonei a generare contenzioso.

Diversi potrebbero gli esempi a tal fine. Si pesi a quanto previsto all’articolo 6 lett. b) relativamente all’obbligo di inserire nello statuto delle ASD e SSD uno specifico riferimento “all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione dell’attività sportiva dilettantistica”.

Trattasi nel caso di specie di una delle attività di interesse generale che l’ASD o SSD potrebbe svolgere una volta iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore. Pertanto si rende necessario specificare che l’ente sportivo che assume anche la qualifica di ETS potrà svolgere in via prevalente oltre all’attività di cui alla lett. b) dell’art. 6 anche le altre attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs 117 del 2017 o dell’art. 2 del D.lgs 112 del 2017.

Medesima problematica di coordinamento si pone relativamente al successivo articolo 8 rubricato “attività secondarie e strumentali”. La norma, se letta in termini restrittivi, e senza un inquadramento sistematico dell’ampio criterio di coordinamento interpretativo di cui all’art. 5 comma 2 sopra richiamato, porterebbe a qualificare come attività diversa qualsivoglia attività di interesse generale svolta da ASD e SSD e qualificata come tale dai decreti di riforma del terzo settore diversa dalla organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica.

Una specifica attività di coordinamento normativo tra decreti di riforma dello sport e del terzo settore potrà riguardare la qualifica di “rete” così come disciplinata agli artt. 41 e seguenti del D.lgs 117 del 2017. Molti enti di promozione sportiva infatti, confluiranno nel RUNTS e, nello specifico, nella sezione “reti” dello stesso registro.

Questo aspetto andrà coordinato pertanto relativamente all’iscrizione degli EPS e degli enti affiliati nel registro sportivo così come delineato dai decreti di riforma in esame, al fine di evitare che eventuali disallineamenti tra i due diversi registri (sport e ETS) possano comportare effetti distorsivi o criticità per gli enti adottanti entrambe le qualifiche di ETS e ASD o SSD. Va in particolare evidenziato che l’art. 41 del D.lgs 117 del 2017 assegna alle reti il compito di svolgere “*promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.*”.

Tale ruolo potrebbe essere meglio delineato nel decreto in esame al fine di permettere alle reti di svolgere una attività speculare conseguente all’iscrizione in entrambi i registri sopra richiamati.



## TITOLO II – ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI CAPO 1 – ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

### **Art. 9 - Riconoscimento a fini sportivi**

Al comma 2 dell'art. 9 del decreto in esame, si rileva che *“la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società ed associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport il quale trasmette annualmente al Mef ed all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle società e delle associazioni ivi iscritte”*.

E' opportuno rammentare che, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (c.d. Decreto Melandri), rientra nelle competenze del CONI riconoscere ai fini sportivi le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Fatto salvo quindi il sacrosanto principio del libero esercizio dell'attività sportiva, è evidente che chi intende svolgere tale attività all'interno del contesto sportivo istituzionalizzato facente capo al CONI e, suo tramite, al CIO, **deve ottenere il riconoscimento del CONI**, che valuta la conformità delle relative norme e dei rispettivi requisiti in virtù di quanto previsto dal CONI stesso CONI e dal CIO.

Pertanto, la previsione nello schema di decreto in questione, analogamente a quanto previsto dallo schema n. 228, recante “semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, che lo gestisce per il tramite della società Sport e Salute S.p.A. e della certificazione da parte del Dipartimento stesso della effettiva natura dilettantistica delle attività svolte dalle associazioni e società sportive, si pone in evidente contrasto con la vigente disciplina ordinamentale.

A tal proposito, in particolare l'art. 5, comma 2, lett. c) del d.lgs. 242/1999 e l'art. 7 della Legge 186/2004, identificano nel CONI l'ente deputato a riconoscere, per il tramite delle Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva, le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il CONI è altresì, in virtù della Legge 186/2004, l'unico ente certificatore dell'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica svolta dalle asd/ssd dandone corso proprio attraverso il Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Pertanto, il procedimento di riconoscimento ai fini sportivi di una associazione e società sportiva dilettantistica si perfeziona proprio attraverso l'iscrizione del sodalizio all'interno del Registro.

Ebbene, in base a quanto disposto dall'articolo 9 dello schema di decreto in analisi, il CONI, da un lato, continuerebbe a riconoscere ai fini sportivi le Federazioni, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva e le singole associazioni e società sportive dilettantistiche sarebbero riconosciute, ai fini sportivi, dai rispettivi organismi cui appartengono (FSN, DSA, EPS), dall'altro,



invece, il perfezionamento di tale riconoscimento avverrebbe con l'iscrizione nel Registro tenuto dal Dipartimento per lo Sport e gestito dalla società Sport e Salute S.p.A.

E' evidente che tale previsione andrà necessariamente armonizzata rispetto all'attuale configurazione del sistema ordinamentale sportivo in ordine al quale il Legislatore non ha esercitato la delega di cui all'articolo 1 della legge 86/2019.

Si segnala, inoltre, che nel testo del decreto in oggetto, all'art. 10, contrariamente a quanto statuito negli articoli precedenti, si dispone che gli Enti di Promozione sportiva sono riconosciuti dal Dipartimento per lo Sport; probabilmente si tratta di un semplice rifiuto, che, tuttavia, stante l'antinomia con le altre disposizioni ivi contenute, è opportuno chiarire.

Sarebbe pertanto opportuno che in capo al Dipartimento possa essere istituito un ulteriore registro che riconosca e censisca realtà associative ed aggregative che svolgono attività sportive poste al di fuori del contesto sportivo istituzionalizzato facente capo al CONI ed al CIO.

Ciò consentirebbe una normazione ed un riconoscimento di pratiche sportive di forte rilevanza motoria e sociale ad oggi non considerate quale tali nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

In tal senso, sarebbe allora auspicabile attribuire la giusta dignità, attraverso l'istituzione di un apposito Registro, a tutte quelle forme di aggregazioni che svolgono attraverso lo sport una rilevante funzione educativa, quali i gruppi sportivi e gli Enti morali di cui alla Legge dell'1 agosto 2003, n. 206.

Invero, le migliaia di Parrocchie italiane ed i loro Oratori Centri Giovanili, i gruppi sportivi scolastici, luoghi ove le attività sportive costituiscono fonte di crescita integrale di milioni di ragazzi e ragazze, attendono da anni un doveroso formale riconoscimento.

Ad oggi, infatti, gli stessi risultano esclusi dal Registro per la mancata previsione normativa di meccanismi elettorali democratici – si pensi ad esempio al fatto che il Legale rappresentante non è democraticamente eletto ma designato su nomina della Autorità Religiosa (per i Parroci o Direttori di Oratori) e Civile (per i Dirigenti Scolastici) che invero cozzerebbero con i propri impianti organizzativi interni - pur non perseguendo alcuna finalità di lucro e pur praticando attività sportiva per tutti, senza discriminazioni e spesso gratuitamente verso le fasce socialmente più deboli.

Il vulnus attualmente esistente determina infatti incidenze negative per tutte le suddette realtà che, proprio in virtù della mancanza di un riconoscimento formale, si ritrovano puntualmente ad essere escluse da fonti di finanziamento progettuale previsti a tutti i livelli per il sostegno del disagio giovanile attraverso lo sport o, come verificatosi nel corso della emergenza covid-19, ogni forma di ristoro e finanziamento è stata indirizzata unicamente a sostegno di asd o ssd con l'esclusione proprio di Parrocchie, Oratori e Gruppi Sportivi Scolastici.

Crediamo quindi sia giunto il momento opportuno di assumere un atteggiamento in piena coerenza con i valori costituzionali e rispettoso dell'opera di tutte quelle realtà aggregative che molto spesso, nelle periferie urbane, si sostituiscono alla mancanza di interventi delle



Istituzioni e svolgono, attraverso la promozione sportiva, una indispensabile funzione sociale, inclusiva ed educativa.

### **TITOLO III – PERSONE FISICHE CAPO 1 – ATLETI**

#### **Art. 15 – Tesseramento**

E' opportuno rilevare che al comma 1 dell'art. 15 non si riscontra l'indicazione degli Enti di Promozione Sportiva tra i soggetti con i quali il 'tesserato', nei casi ammessi, possa instaurare un rapporto associativo.

Sarebbe opportuno pertanto colmare tale omissione con l'espressa previsione anche degli EPS.

In ogni caso l'estensione al tesserato dei medesimi diritti del socio dovrebbe tenere conto della esigenza di rispettare il criterio di democraticità di cui all'art. 6.

Pertanto se vi è, come sembra previsto al comma 1 dell'art. 6, una equiparazione tra associato e tesserato, a quest'ultimo dovranno riconoscersi i diritti concessi al socio relativamente alla partecipazione all'assemblea, ai criteri di ammissione nell'associazione etc..

### **TITOLO IV – DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 19 - Benessere degli animali impiegati in attività sportive**

In merito all'art 19, con particolare riferimento ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7, si sottolinea che fanno già parte del modus operandi del nostro settore equestre e quindi ampiamente condivisibili.

Ad ogni modo, si segnala la necessità di maggiore chiarezza in merito alla definizione della figura del "detentore" che deve individuare con certezza un responsabile in solido qualora non fosse, per diversi motivi, come spesso accade, il proprietario dell'animale. Tale figura potrebbe essere equiparata al responsabile legale della struttura in cui è ricoverato l'animale e che per legge deve essere censita e dotata del cosiddetto 'Codice Stalla' rilasciato dalla competente Asl.

Al punto 8), per la prima volta viene specificata la stipula di una polizza RCT sia per il proprietario dell'equide sia per soggetto diverso. Tale previsione risulta altresì ampiamente condivisibile anche in virtù del fatto che i nostri tesseramenti includono già le coperture RCT.

La previsione della polizza assicurativa e la conseguente responsabilità potrebbe essere estesa anche al "detentore", oltre che al proprietario, in quanto spesso unica figura direttamente responsabile della custodia e appunto della "detenzione" dell'animale. Sia in caso di equidi che di cani la figura del "proprietario" è spesso di difficile reperibilità a differenza di quella del "detentore".

L'assicurazione obbligatoria andrebbe estesa altresì anche ai casi degli infortuni occorsi all'animale contemplando quindi il tesseramento dello stesso.

#### **Art. 20 – Competizioni sportive**

Al punto 1), l'obbligatorietà della presenza del veterinario durante tutte le manifestazioni e competizioni sportive, sebbene determini aggravii di costi per il soggetto organizzatore, risulta pienamente condivisibile al fine di garantire al meglio la tutela degli equidi.



Al punto 2), al fine di garantire ulteriormente il benessere dell'animale, si ritiene opportuno rafforzare la tutela.

Invero, il solo divieto di partecipazione alle competizioni sportive degli animali, i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, c.p., dell'articolo 727 c.p. (art. 20 comma 2), si ritiene non tuteli pienamente l'animale dal perpetrarsi di maltrattamenti.

Tale condanna infatti non esime l'eventuale detentore a gestire l'animale in tutte le pratiche sportive che esulino dalle competizioni sportive (allenamento ad esempio) ed essere poi affidato in via esclusiva a terza persona per far competere l'animale.

In tal senso, il testo dell'Art. 19, potrebbe essere riformulato in tal modo: *“Chiunque abbia riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, c.p., dell'articolo 727 c.p., non può essere detentore a qualsiasi titolo di un animale impiegato in attività sportive”*, con l'inserimento quindi di tal coerente modifica anche all'art. 20 comma 2:

*“E' vietata la partecipazione alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo”*

#### **Art. 21 – Sanzioni disciplinari**

Previsione del tutto condivisibile. L'Ente si adopererà per scrivere tutte le procedure sanzionatorie e disciplinari.

### **CAPO II – SPORT EQUESTRI**

#### **Art 22 – Definizione del cavallo “atleta”**

Si sottolinea come per la prima volta si parli di Cavallo-Atleta. Pienamente condivisibili i tre criteri che lo identificano in quanto tale

#### **Art. 23 - Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo**

Come per i tesserati anche per i cavalli sarà necessaria una visita annuale da parte di un veterinario. Tale previsione determinerà maggiori esborsi economici ma risulta condivisibile.

#### **Art 24 - Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi**

La previsione è condivisibile anche se si rileva che l'attività amatoriale poco si discosta dall'attività dilettantistica.



## TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO CAPO I – LAVORO SPORTIVO

### Art. 25 – Prestazioni lavorative

Il comma 1 dell'art. 25 definisce lavoratori sportivi – *gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo, fatte salve le prestazioni amatoriali.*

Secondo il comma 2, pertanto, al di fuori delle prestazioni amatoriali, l'attività di lavoro sportivo, ricorrendone i presupposti, potrà costituire oggetto di:

- rapporto di lavoro subordinato;
- rapporto di lavoro autonomo – anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c.;
- prestazione occasionale secondo la disciplina di cui all'art. 54 bis del d.l. n. 50/17 convertito in l. 96/17.

A nostro parere, l'art. 25 difetta di una specifica qualificazione giuridica del rapporto che, in tal senso, non viene ricondotto a un contratto tipo – subordinato, autonomo o di terzo genere – caratterizzato da una propria disciplina legale da applicare, quantomeno in via presuntiva, alla prestazione di lavoro sportivo. Tale soluzione prevede unicamente che se il **lavoro sportivo viene** svolto in via principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Per il resto, sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione e delle circostanze del caso concreto, il rapporto potrà ricondursi tanto all'area subordinata quanto all'area autonoma, individuate secondo i criteri e i parametri di diritto comune

E anche sotto questo profilo la scelta del legislatore delegato, da un lato non tiene conto della peculiarità e della specificità del settore sportivo e dall'altro non appare vincente in termini di certezze applicative e prevenzione del contenzioso.

Sotto questo punto di vista si consiglia di rivedere l'inquadramento del lavoro sportivo anche alla luce della esigenza di disegnare una figura giuridica uniforme idonea a qualificare in via preferenziale il lavoro nell'ambito sportivo. In questo senso il richiamo alla forma giuridica della collaborazione coordinata e continuativa potrebbe costituire una soluzione applicabile in via preferenziale salvo che le parti non esprimano una diversa volontà ai fini dell'inquadramento del rapporto (come lavoro autonomo o subordinato ad esempio). Questo permetterebbe di assegnare rilevanza al lavoro sportivo al superamento di determinate soglie quantitative (oggi 10 mila euro) sia ai fini fiscali che previdenziali. Tale inquadramento potrebbe essere supportato dalla previsione di alcuni scaglioni progressivi che all'aumentare del reddito gradualmente comportano l'applicazione del trattamento fiscale e previdenziale ordinario.

Sul punto, la normativa attualmente vigente inquadra il compenso percepito dal dirigente sportivo, dal tecnico o dall'atleta del sodalizio sportivo dilettantistico, all'interno dei cosiddetti redditi diversi, regolati dall'articolo 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R.





Pertanto, la riforma *de qua* costituisce una vera e propria rivoluzione per lo sport dilettantistico, posto che i nuovi "lavoratori sportivi" costituiranno *ex /ege* lavoratori a tutti gli effetti che:

- produrranno reddito soggetto a tassazione
- e, soprattutto, saranno soggetti a contribuzione previdenziale.

Tra l'altro, si nutrono dubbi sulla esaustiva classificazione delle figure dei lavoratori sportivi che non ricomprende tutte quelle qualifiche di ausiliari e assistenti all'attività sportiva che **potrebbero non trovare più collocazione** nel quadro rinnovato dell'art. 67 del T.U.I.R.

Inoltre, si ritiene opportuno integrare al comma 6 le FSN, le DSA e gli EPS tra i soggetti che possono usufruire di prestazioni sportive amatoriali da parte di lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

#### **Testo attuale**

*“I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29”.*

#### **Modifica proposta**

*I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29”.*

#### **Art. 29 – Le prestazioni amatoriali**

Il testo attuale dell'art. 29 recita:

*Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **amatori** che mettono a disposizione il proprio **tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport**, in modo personale, **spontaneo e gratuito, senza fini di lucro**, neanche indiretti, ma **esclusivamente con finalità amatoriali**. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.*

*In primis*, va evidenziata la mancata specifica classificazione dei c.d. amatori ricompresi invero in una definizione molto generica che rischia di creare enorme confusione in ordine ai soggetti a cui la previsione normativa deve essere riferita.

Ad ogni modo, è evidente che la natura delle attività degli amatori nell'ambito dei sodalizi sportivi sia del tutto è incompatibile con qualsiasi forma o tipologia di lavoro.



Analizzando pertanto l'art. 29, si ritiene opportuno modificare la rubrica in **“Collaborazioni sportive amatoriali e volontariato in ambito sportivo”**

A nostro parere infatti, è necessario specificare che la qualifica di amatore può essere rivestita dai soggetti interessati allo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti *e dalle figure funzionali alla organizzazione delle manifestazioni sportive* (modifiche al comma 1).

La disciplina introdotta dall'articolo 29 recepisce il principio secondo cui l'ordinamento sportivo riconosce forme di collaborazione non riconducibili ai rapporti di lavoro tipizzati in quanto la causa della collaborazione deve rinvenirsi nella collaborazione endoassociativa e l'emolumento che può essere riconosciuto presenta i connotati della marginalità.

Diviene però fondamentale delineare un criterio oggettivo che consenta di tracciare una linea di demarcazione netta tra il “lavoratore sportivo” disciplinato dall'art. 25 e i percettori di “premi, compensi, indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari”, nell'esercizio di prestazioni sportive amatoriali. L'elemento da prendere in considerazione, sicuramente soggetto a diverse considerazioni ma di più diretta e chiara applicazione, potrebbe essere il limite reddituale di cui all'art. 69 comma 2 del DPR 917/86 e non l'occasionalità (cassare dal testo attuale) della prestazione (modifiche al comma 2).

Il volontariato, figura ora tipizzata dall'articolo 17 del Dlgs 117/2017 che si ritiene applicabile alla generalità delle organizzazioni senza scopo di lucro, secondo le indicazioni contenute nella relativa relazione illustrativa, esclude in via tassativa la possibilità per i volontari di percepire rimborsi forfettari.

Si propone pertanto di distinguere la figura dell'amatore da quella del volontario, con ciò assicurando anche ai sodalizi sportivi che si qualificano come Enti del Terzo Settore la possibilità di ricorrere alla collaborazione degli amatori, preclusa qualora gli stessi siano da considerarsi come volontari (modifiche al comma 3).

Come anticipato, si ritiene che sia incompatibile con la definizione di volontario la percezione di rimborsi spese forfettari che possono viceversa trovare causa nella collaborazione endoassociativa con attrazione nell'ambito dei rapporti di lavoro oltre la soglia di marginalità del reddito prodotto.

### **Art. 29 - Comma 1**

#### **Testo attuale**

*“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.”*

#### **Modifica proposta**

*“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **tesserati***



*amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo ed esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica, della preparazione degli atleti e della **organizzazione delle manifestazioni sportive.***”

## **Art. 29 - Comma 2**

Si ritiene opportuno apportare al comma 2 le seguenti modifiche:

- eliminare il riferimento alla qualificazione dell'attività amatoriale come volontariato;
- eliminare il vincolo di occasionalità: questa locuzione potrebbe ingenerare contenzioso. È la marginalità del reddito che definisce la specialità della collaborazione;
- eliminare il riferimento alla circostanza che tali emolumenti siano da riconoscere “in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive”: ciò creerebbe una disparità di trattamento tra tesserati amatori che promuovono discipline sportive che non prevedono lo svolgimento di attività competitive (ad esempio ginnastica per la salute per anziani) o che coinvolgono atleti che per età non possono partecipare ad attività competitive/agonistiche (bambini di età inferiore a quella prevista dai regolamenti degli Organismi sportivi) e tesserati amatori che svolgono attività tese al raggiungimento di risultati sportivi;
- sostituire il riferimento alla qualificazione come prestazioni di natura professionale, locuzione che potrebbe essere confusa con la prestazione degli sportivi professionisti, con la locuzione “prestazioni di natura lavorativa”;
- affermare che l'applicazione delle regole del lavoro sportivo avviene al superamento del plafond non per l'intero importo ma per l'importo che eccede tale soglia. La circostanza che gli emolumenti percepiti per prestazioni amatoriali siano attratti nel rapporto di lavoro per l'intero importo qualora superino il plafond citato è una soluzione di difficile gestione. L'ASD/SSD che dovesse erogare l'emolumento che va a superare la soglia dovrebbe ricalcolare e versare le ritenute previdenziali dall'inizio dell'anno.

## **Testo attuale**

*“Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionalmente in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.”*

## **Modifica proposta**

*“Per tali **collaborazioni** sportive amatoriali possono essere riconosciuti indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura lavorativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1, **per l'importo che eccede tale soglia.**”*



### **Art. 29 - Comma 3**

Le modifiche proposte assolvono alla funzione di eliminare il riferimento alla qualificazione dell'attività amatoriale come volontariato.

#### **Testo attuale**

*“Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.”*

#### **Modifica proposta**

*“Le **collaborazioni** sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il **tesserato** è socio o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.”*

### **Art. 29 - Comma 4**

Stante la distinzione della figura dell'amatore da quella del volontario, diviene necessario prevedere e regolamentare la presenza del volontario.

#### **Testo attuale**

*“Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”*

#### **Modifica proposta**

*“4. **Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con riferimento ai volontari trovano applicazione l'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.***

*“5. **Gli enti di cui sopra che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.***

## **CAPO II – DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE DONNE NELLO SPORT**

### **Art. 40 - Promozione della parità di genere**

Manca il riferimento agli EPS che hanno adeguato i propri statuti alle disposizioni della legge 8/18.



## Conclusioni

A parere delle Polisportive Giovanili Salesiane le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame avranno un impatto notevole in particolar modo sulle attività sportive dilettantistiche e di base già messe in ginocchio dagli effetti della pandemia.

Per effetto delle suindicate previsioni, si teme infatti che le associazioni saranno costrette a riprogrammare le attività e rideterminare le relative quote di partecipazione dei propri soci proprio in funzione di **nuovi costi e nuovi oneri derivanti** dall'inquadramento lavoristico di molti collaboratori.

La legge n. 91/81 in materia di lavoro sportivo professionistico dopo quarant'anni viene di fatto abrogata da una nuova disciplina del rapporto di lavoro incentrata sulla **nozione di professionismo sostanziale che elimina di fatto** la tradizionale distinzione tra settore professionistico o dilettantistico.

In virtù delle disposizioni in esame, chi svolge attività sportiva a titolo oneroso al di fuori delle prestazioni rese a scopo volontaristico-amatoriale, viene considerato **lavoratore** e poco importa che quest'ultimo operi nel settore professionistico o dilettantistico, sia esso di vertice o di base.

Invero, la previsione dell'art. 36, comma 6, stabilente che la qualificazione come "redditi diversi", ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., si intende operante sia a fini fiscali che previdenziali soltanto entro il limite di 10.000 euro.

Oggi invero la predetta soglia opera esclusivamente a fini fiscali, essendo i redditi diversi esclusi da contribuzione, indipendentemente dal loro ammontare.

L'art. 29, comma 2, stabilisce che, nel caso di indennità di trasferta e rimborsi spese forfettari che superino la soglia di esenzione, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale per l'intero importo.

In sintesi:

il collaboratore sportivo amatoriale potrà percepire, nei limiti di 10 mila euro annui, soltanto:

- indennità di trasferta e rimborsi spese forfettari, quindi emolumenti correlati ad una "specifica attività" che richieda un rimborso delle spese sostenute o comunque un indennizzo non avente alcuna natura di corrispettivo;
- oppure premi e compensi occasionali, non correlati all'attività svolta in termini di tempo e di prestazioni, ma riconosciuti per il risultato ottenuto nelle competizioni sportive.

La domanda che sorge è come si farà, in pratica, a distinguere tra rimborsi forfettari e compensi non occasionali (in quanto tali vietati dalla nuova norma)?

**Appare pertanto criticabile la scelta di attribuire centralità al rapporto di lavoro** incorporando però indistintamente tutte le prestazioni a titolo oneroso che non abbiano una causa ludica-amatoriale

Le previsioni del decreto oggetto di discussione avrebbero dovuto garantire un necessario equilibrio tra la **tutela del lavoratore** configurata quale pari opportunità in termini di accesso al trattamento economico e normativo e **la sostenibilità da parte del sistema sport** attraverso l'adozione di una



disciplina in materia assicurativa, fiscale e previdenziale che tenesse in debito conto della specificità del settore e della sua riconosciuta funzione sociale.

L'attuale testo sposta vorticosamente l'asse verso la doverosa **tutela dei lavoratori**, rispetto alla stabilità e sostenibilità del sistema sport, in tal modo gravato da nuovi oneri previdenziali e assicurativi che non prevedono un regime differenziato giustificato dal riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva e dalla specificità del settore.

Il mondo sportivo da tempo avvertiva forte la necessità di una disciplina lavoristica delle prestazioni sportive che colmasse il vuoto normativo e superasse le incertezze e le criticità derivanti dalla collocazione dei compensi dilettantistici nella categoria dei redditi diversi ed idonea a prevenire l'insorgere di nuovi contenziosi previdenziali.

Seppur apprezzabile la volontà di eliminare zone grigie tra lavoratori e amatori, fornendo precise definizioni di prestazione sia svolta *per passione* e prestazione svolta *per lavoro* – *le successive scelte tecniche legislative non consentono però di superare le incertezze interpretative esistenti.*

Il mondo dello sport è sempre stato caratterizzato da una carenza strutturale nell'individuazione di un modello definito e specifico del **rapporto di lavoro sportivo**. A parte l'identificazione attraverso la **Legge 91 del 23/3/81 del professionismo** nello sport, il lavoratore del settore dell'associazionismo sportivo dilettantistico non ha mai avuto una sua identità complessiva regolata da una legge quadro o da un regime pattizio specifico.

C'è pertanto una vasta area di collaboratori sportivi (istruttori, tecnici, preparatori fisici, in grande maggioranza giovani e laureati in scienze motorie, e anche fisioterapisti, addetti e collaboratori amministrativi) delle associazioni dilettantistiche su tutto il territorio nazionale, emersi significativamente con la richiesta dell'indennità sostitutiva prevista dal Decreto Cura Italia dello scorso marzo e provvedimenti successivi; sono numeri importanti, che superano i 130.000 addetti.

Questa vasta area di collaboratori a partire dalla norma 289/2002, ha potuto essere compensata economicamente attraverso un'erogazione sino a € 7.500 annui, esenti da oneri contributivi, fiscali e sociali; norma poi aggiornata con la legge di stabilità del 2017 (emendamento Lotti), che ha portato a € 10.000 il limite precedente.

Questa cornice legislativa, ha garantito la necessaria flessibilità a questi operatori di operare in più realtà associative e alle Associazioni Sportive Dilettantistiche la possibilità di far emergere con trasparenza i compensi erogati, senza un carico di costi eccessivo.

Ci sarà bisogno pertanto di fare passi avanti, con provvedimenti in grado di assicurare le necessarie coperture contributive e assicurative di queste figure professionali che, come già precedentemente indicato, sono a grande maggioranza giovani e precari, senza appesantire eccessivamente i costi delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. E' un area di lavoro "grigio", che potrebbe essere tutelata anche attraverso forme innovative promosse nell'ambito del welfare pubblico e negoziale di carattere nazionale o locale.



## Quali proposte sul piano previdenziale?

Sul piano previdenziale e anche su quello assicurativo contro gli infortuni, proposte realizzabili sono da individuarsi in una forma di contribuzione unica a copertura previdenziale, sanitaria e contro gli infortuni garantita dagli Enti Pubblici preposti (INPS; INAIL).

Inoltre potrebbe anche essere utilizzata la leva della complementarità previdenziale o sanitaria, attraverso la costituzione di Fondi locali o nazionali o, in alternativa, creando un comparto specifico nei Fondi già costituiti a livello della contrattazione nazionale.

Come finanziare questi nuovi istituti? Attraverso l'aumento della fascia di esenzione, come già indicato oggi a € 10.000 annui, destinando però obbligatoriamente le quote aggiuntive alla contribuzione complementare; oppure attraverso forme di destinazione supplementare di parte delle quote versate dalle ASD per affiliazioni o tesseramenti alle FSN/DSA o agli EPS (aumentando sì le quote di iscrizione, garantendo contemporaneamente esenzioni fiscali alle ASD).

Inoltre si potrebbe prevedere una quota simbolica da versare al Fondo di riferimento individuato da parte di tutte le ASD iscritte al Registro CONI 2.0. L'ammontare creerebbe una massa critica finanziaria, base di investimento iniziale per l'avvio di questo possibile nuovo Fondo o comparto di un Fondo già esistente.

Questo modello potrebbe essere realizzato anche a livello locale con apposite Leggi Regionali di sostegno sia per la costituzione di Fondi complementari regionali (già il Trentino Alto Adige, Laborfond, ed il Veneto, Solidarietà Veneto, hanno costituito già da anni Fondi complementari regionali per i lavoratori dipendenti operanti in quelle regioni). Le materie della previdenza complementare e dell'assistenza sanitaria integrativa è tra quelle individuate come argomento di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, e quindi assolutamente compatibile con le previsioni normative regionali. Le Regioni avrebbero anche la possibilità di intervenire economicamente per promuovere l'avvio di queste possibili realtà complementari.

**Infine, anche in merito alla tempistica di attuazione delle disposizioni in esame si rilevano alcune criticità.**

Invero, nel disegno di legge di bilancio per il 2021 risulta inserita una previsione di **esonero contributivo** nel settore sportivo dilettantistico per l'anno **2021** limitatamente all'ultimo quadrimestre, considerato che la riforma entrerà in vigore dal 1° settembre - e per l'anno **2022**, con dotazione di 50 milioni di euro per ciascun periodo.

L'obiettivo – si legge nel testo della bozza – è quello di garantire sostenibilità della riforma del lavoro sportivo in fase di prima applicazione.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, nei predetti limiti, l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico delle FSN, DSA, EPS, associazioni e società sportive dilettantistiche: l'ammontare dell'esonero dipenderà quindi dall'ammontare dei contributi dovuti, come previsti dalla riforma, tanto che la norma specifica espressamente che potrà trattarsi anche di esonero parziale.



Ci si chiede allora se due anni di esonero (parziale) e l'adeguamento graduale delle aliquote possano bastare al fine di sostenere davvero il settore sportivo, ancora bloccato dalle misure di contenimento Covid? E per contro, il nuovo art. 67, così ridimensionato per le prestazioni e per gli importi, si rivelerà davvero efficace per **garantire le tutele ai lavoratori di fatto** e per fare emergere il sommerso? O potranno invece continuare a coesistere anche le zone grigie?

Si ringrazia della importante opportunità concessa alle Polisportive Giovanili Salesiane che restano disponibili a fornire il proprio ulteriore contributo nell'interesse di tutto il mondo dello sport ed in particolare di quelle realtà associative che, grazie all'instancabile contributo e la passione di tante risorse umane, svolgono nelle periferie una rilevante funzione sociale.

